IT

ALLEGATO II

"ALLEGATO II

**ISTRUZIONI PER LE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI I FONDI PROPRI E I REQUISITI DI FONDI PROPRI**

## **PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI**

(…)

3.5. C 10.01 e C 10.02 — Esposizioni in strumenti di capitale in base al metodo IRB (CR EQU IRB 1 e CR EQU IRB 2)

3.5.1. Osservazioni di carattere generale

92. Il modello CR EQU IRB consta di due modelli: il modello CR EQU IRB 1, che offre un quadro generale delle esposizioni cui è applicato il metodo IRB della classe di esposizioni in strumenti di capitale e dei differenti metodi di calcolo degli importi complessivi dell'esposizione al rischio, e il modello CR EQU IRB 2, che espone la ripartizione delle esposizioni totali assegnate alle classi di debitori secondo il metodo PD/LGD. Nelle seguenti istruzioni, il termine "CR EQU IRB" si riferisce sia al modello CR EQU IRB 1 che al modello CR EQU IRB 2, in funzione della loro applicabilità.

1. Il modello CR EQU IRB fornisce informazioni sul calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito (articolo 92, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013), per le esposizioni soggette all'articolo 495, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, trattate conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 per le esposizioni in strumenti di capitale di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e), di tale regolamento. Le esposizioni in strumenti di capitale soggette all'articolo 495, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 495, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono segnalate nel modello CR SA (C 07.00). Anche le esposizioni in strumenti di capitale soggette all'articolo 495 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono segnalate nel modello CR SA (C 07.00).

2. Conformemente all'articolo 147, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, le esposizioni di cui all'articolo 133, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono assegnate alla classe di esposizioni "Esposizioni in strumenti di capitale", a meno che non siano assegnate alla classe di esposizioni "Esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC".

3. [Eliminato]

4. Conformemente all'articolo 495, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti forniscono il modello CR EQU IRB quando applicano uno dei tre metodi:

- metodo della ponderazione semplice;

- metodo PD/LGD;

- metodo dei modelli interni.

Conformemente all'articolo 495, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti possono applicare metodi diversi (metodo della ponderazione semplice, metodo PD/LGD o metodo dei modelli interni) a portafogli diversi se utilizzano tali metodi differenti a livello interno.

Inoltre, gli enti che applicano il metodo IRB segnalano nel modello CR EQU IRB anche gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale cui si applica un trattamento fisso di ponderazione del rischio (senza tuttavia essere trattate esplicitamente secondo il metodo della ponderazione semplice o senza l'applicazione parziale, in via temporanea o permanente, del metodo standardizzato per il rischio di credito), ad esempio le esposizioni in strumenti di capitale alle quali si applica una ponderazione del rischio del 250 % conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, rispettivamente, una ponderazione del rischio del 370 % conformemente all'articolo 471, paragrafo 2, di tale regolamento.

97. [Eliminato]

97a. Le seguenti istruzioni si riferiscono al regolamento (UE) n. 575/2013 nella versione applicabile all'8 luglio 2024.

3.5.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche (valide sia per il modello CR EQU IRB 1 che per il modello CR EQU IRB 2)

|  |  |
| --- | --- |
| **Colonne** | |
| 0005 | CLASSE DI DEBITORI (IDENTIFICATIVO DELLA RIGA)  La classe di debitori è un identificativo della riga ed è unico per ciascuna riga del modello. Segue l'ordine numerico 1, 2, 3 ecc. |
| 0010 | SCALA DI RATING INTERNI  PROBABILITÀ DI DEFAULT ASSEGNATA ALLA CLASSE DI DEBITORI (%)  Gli enti che applicano il metodo PD/LGD segnalano nella colonna 0010 la probabilità di default (PD) calcolata a norma dell'articolo 165, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.  La PD assegnata alla classe o al pool di debitori da segnalare è conforme ai requisiti minimi previsti dalla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per ogni singola classe o singolo pool di debitori è indicata la PD ad essa o ad esso attribuita. Tutti i parametri di rischio segnalati sono ricavati dai parametri di rischio utilizzati nella scala di rating interni approvata dall'autorità competente.  Per gli importi relativi a un'aggregazione di classi o pool di debitori (ad esempio "esposizioni totali"), si riporta la media ponderata per l'esposizione delle PD attribuite alle classi o ai pool di debitori compresi nell'aggregazione considerata. Ai fini del calcolo della PD media ponderata per l'esposizione si deve tener conto di tutte le esposizioni, comprese quelle in stato di default. Per il calcolo della PD media ponderata per l'esposizione si applica, a fini di ponderazione, il valore dell'esposizione tenuto conto della protezione del credito di tipo personale (colonna 0060). |
| 0020 | ESPOSIZIONE ORIGINARIA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE  L'ente segnala nella colonna 0020 il valore dell'esposizione originaria (prima dell'applicazione dei fattori di conversione). Conformemente all'articolo 167 del regolamento (UE) n. 575/2013, il valore delle esposizioni in strumenti di capitale è il valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche. Il valore delle esposizioni in strumenti di capitale fuori bilancio è pari al valore nominale ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche.  Gli enti comprendono nella colonna 0020 anche gli elementi fuori bilancio di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 575/2013 assegnati alla classe delle esposizioni in strumenti di capitale (ossia la "parte non pagata di azioni sottoscritte").  Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice o il metodo PD/LGD (di cui all'articolo 165, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013) tengono conto anche della compensazione di cui all'articolo 155, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento. |
| 0030-0040 | TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE  PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE  GARANZIE  DERIVATI SU CREDITI  Indipendentemente dal metodo applicato al calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale, gli enti possono rilevare le protezioni del credito di tipo personale ottenute per le esposizioni in strumenti di capitale (articolo 155, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013). Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice o il metodo PD/LGD segnalano nelle colonne 0030 e 0040 l'importo della protezione del credito di tipo personale in forma di garanzie (colonna 0030) o di derivati su crediti (colonna 0040) rilevato secondo i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0050 | TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) CON EFFETTI DI SOSTITUZIONE SULL'ESPOSIZIONE  SOSTITUZIONE DELL'ESPOSIZIONE DOVUTA ALL'ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO  (-) DEFLUSSI TOTALI  L'ente segnala nella colonna 0050 la parte dell'esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione garantita dalla protezione del credito di tipo personale rilevata secondo i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0060 | VALORE DELL'ESPOSIZIONE  Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice o il metodo PD/LGD segnalano nella colonna 0060 il valore dell'esposizione tenendo conto degli effetti di sostituzione derivanti dalla protezione del credito di tipo personale (articolo 155, paragrafi 2 e 3, e articolo 167 del regolamento (UE) n. 575/2013).  Nel caso delle esposizioni in strumenti di capitale fuori bilancio, il valore dell'esposizione è pari al valore nominale ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche (articolo 167 del regolamento (UE) n. 575/2013). |
| 0061 | DI CUI: ELEMENTI FUORI BILANCIO  Cfr. le istruzioni relative al modello CR-SA. |
| 0070 | LGD MEDIA PONDERATA PER L'ESPOSIZIONE (%)  Gli enti che applicano il metodo PD/LGD segnalano la media ponderata per l'esposizione delle LGD assegnate alle classi o ai pool di debitori compresi nell'aggregazione.  Per il calcolo della LGD media ponderata per l'esposizione è utilizzato il valore dell'esposizione tenuto conto della protezione del credito di tipo personale (colonna 0060).  Gli enti tengono conto delle disposizioni dell'articolo 165, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 0080 | IMPORTO DELLE ESPOSIZIONI PONDERATO PER IL RISCHIO  L'ente segnala gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale calcolati a norma dell'articolo 155 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Se gli enti che applicano il metodo PD/LGD non dispongono di sufficienti informazioni per poter impiegare la definizione di default di cui all'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, ai fattori di ponderazione è assegnato un fattore di graduazione di 1,5 quando si calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (articolo 155, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013).  Per quanto riguarda il parametro M ("maturity", durata) immesso nella funzione di ponderazione del rischio, la durata assegnata alle esposizioni in strumenti di capitale è di cinque anni (articolo 165, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013). |
| 0090 | VOCE PER MEMORIA: IMPORTO DELLE PERDITE ATTESE  L'ente segnala nella colonna 0090 l'importo delle perdite attese delle esposizioni in strumenti di capitale calcolato ai sensi dell'articolo 158, paragrafi 4, 7, 8 e 9, del regolamento (UE) n. 575/2013. |

5. [Eliminato]

|  |  |
| --- | --- |
| **Righe** | |
| CR EQU IRB 1 — riga 0020 | METODO PD/LGD: TOTALE  Gli enti che applicano il metodo PD/LGD (articolo 155, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013) segnalano le informazioni richieste nella riga 0020 del modello CR EQU IRB 1. |
| CR EQU IRB 1 — righe 0050 - 0090 | **METODO DELLA PONDERAZIONE SEMPLICE DEL RISCHIO: TOTALE**  **RIPARTIZIONE PER FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO DELLE ESPOSIZIONI TOTALI IN BASE AL METODO DELLA PONDERAZIONE SEMPLICE**  Gli enti che applicano il metodo della ponderazione semplice (articolo 155, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013) segnalano le informazioni richieste in base alle caratteristiche delle esposizioni sottostanti nelle righe da 0050 a 0090. |
| CR EQU IRB 1 — riga 0100 | METODO DEI MODELLI INTERNI  Gli enti che applicano il metodo dei modelli interni (articolo 155, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013) segnalano le informazioni richieste nella riga 0100. |
| CR EQU IRB 1 — riga 0110 | ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE SOGGETTE A FATTORI DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO  Gli enti che applicano il metodo IRB segnalano gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale cui si applica un trattamento fisso di ponderazione del rischio (senza tuttavia essere trattate esplicitamente secondo il metodo della ponderazione semplice o senza l'applicazione parziale, in via temporanea o permanente, del metodo standardizzato per il rischio di credito). Sono comprese le seguenti esposizioni:  - l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio delle posizioni in strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario trattate conformemente all'articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e  - le posizioni in strumenti di capitale con una ponderazione del rischio del 370 % conformemente all'articolo 471, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono segnalate nella riga 0110. |
| CR EQU IRB 2 | RIPARTIZIONE DELLE ESPOSIZIONI TOTALI PER CLASSE DI DEBITORI IN BASE AL METODO PD/LGD  Gli enti che applicano il metodo PD/LGD (articolo 155, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013) segnalano le informazioni richieste nel modello CR EQU IRB 2.  Gli enti che applicano il metodo PD/LGD e che utilizzano una scala di rating unica, o sono in grado di effettuare segnalazioni in conformità di una scala tipo interna, segnalano nel modello CR EQU IRB 2 le classi o i pool di rating associati a detta scala di rating unica/scala tipo. In tutti gli altri casi, le differenti scale di rating sono riunite e classificate secondo i seguenti criteri: le classi o i pool di debitori delle differenti scale di rating sono accorpati e ordinati a partire dalla classe o dal pool con la PD più bassa alla classe o al pool con la PD più alta. |